



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

ORIGINALE

UNIONE - Unione del Chianti Fiorentino - Servizio Tributi

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 DEL 09/05/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue nel giorno nove del mese di maggio presso il Palazzo Comunale - Sala Consiliare, alle ore 18:15, si è riunito il Consiglio Comunale in 1a Convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

SOTTANI PAOLO	Presente
BALDI FABIO	Presente
BENINCASA CATERINA	Assente
BORDONI ALESSANDRO	Assente
CASATI SILVIA	Presente
COLUCCI ALICE	Presente
D' IGNAZI SAMUELE	Presente
ESPOSITO MARIA GRAZIA	Presente
GEMELLI CLAUDIO	Presente
LOTTI LORENZO	Presente
RAVEGGI MARCO	Presente
ROMITI STEFANO	Presente
SCARPELLI ILARY	Presente
SECCHI SIMONE	Presente
SOTTANI GIULIANO	Assente
SVELTI MARCO	Presente
TEPSICH PAOLO	Presente

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Scrutatori: Colucci Alice, Tepsich Paolo, Gemelli Claudio.

Presiede il Presidente del Consiglio Silvia Casati.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune di Greve in Chianti Alessandra Capaccioli incaricata della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 10.01.2022, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Greve in Chianti;

Atteso che il gettito complessivo presunto per l'anno 2022 veniva stimato nell'ammontare di € 4.165.985,45.= (al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale – FSC);

Richiamata la propria deliberazione n. 71 del 31.05.2021, esecutiva, con la quale venivano approvate le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021;

Visti i commi 756 e 757 della L. n. 160/2019, che dispongono:

“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali (...)”;

“757. “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;

Dato atto, tuttavia, che, alla data odierna, non risulta emanato il Decreto di cui al comma 756 sopra richiamato, e che, di conseguenza, nelle more della sua emanazione, è necessario procedere all'approvazione delle aliquote IMU con le stesse modalità adottate negli anni precedenti;

Visto l'art. 1, comma 759, lett. g) della L. 160/2019, che dispone l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli “immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200”.

Dato atto che la lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992 dispone che sono esenti dall'imposta:

“i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”;

Valutata l'opportunità di introdurre, a decorrere dall'anno 2022, un'aliquota ridotta, in misura pari al 4 (quattro) per mille, da applicare agli immobili posseduti da Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) non rientranti nella fattispecie di esenzione di cui al precedente capoverso, ad

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 49 DEL 09/05/2022

eccezione, tuttavia, dei fabbricati di cui al comma 753 della stessa legge, ovvero per i fabbricati censiti in cat. D, per i quali l'aliquota minima deve essere almeno pari allo 0,76 per mille;

Atteso che la predetta manovra risponde all'opportunità di assicurare un sostegno agli Enti del Terzo settore, i quali hanno rafforzato la coesione sociale ed il senso di appartenenza alla comunità durante l'emergenza pandemica, subendone, al contempo, gli effetti economici, nell'esercizio delle funzioni statutarie;

Considerato che il minor gettito derivante dalla predetta manovra ammonta alla somma di € 15.000,00.= e dato atto che gli effetti della predetta modificazione regolamentare sulla situazione economico-finanziaria dell'ente troveranno riscontro e formalizzazione nell'ambito di successive variazioni del bilancio di previsione corrente;

Ritenuto, infine, di mantenere invariate le ulteriori aliquote già approvate, per l'anno 2021, con il richiamato atto C.C. n. 71/2021;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 1/DF del 18.03.2020, avente ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti";

Visto l'art.13 comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, e ss.mm.ii., che dispone: "A partire dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360....";

Vista, altresì, la Circolare MEF n.2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto "Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n.58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti";

Visto l'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019, che dispone:

"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo;

Atteso che il predetto termine è stato prorogato alla data del 31.03.2022 con Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2021, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale – n. 309 del 30.12.2021 ed

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 49 DEL 09/05/2022

ulteriormente differito alla data del 31 maggio 2022 dal comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito in legge, con modificazioni, con L: 25.02.2022, n. 15;

Considerato che il prodursi degli effetti della presente deliberazione sono subordinati all'intervenuta esecutività del presente atto - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune.

Atteso che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentire, con la massima celerità, l'inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, nonché per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- dal responsabile dell'Area C.U.C., Contratti e Tributi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal responsabile del "Settore 2" del comune di Greve in Chianti, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Con 14 consiglieri presenti, 10 voti favorevoli, 4 astenuti (Gemelli, Raveggi, Secchi, Baldi), nessun voto contrario;

A maggioranza

DELIBERA

1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

Categorie di immobili	Aliquota IMU 2022 (per mille)
A/2 —A/3 —A/4 —A/5 —A/6 —A/7 destinate ad abitazione principale (le pertinenze sono ammesse nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7)	Esclusi ai sensi dell'art. 1, comma 740 della Legge 160/2019
A/1 — A/8 — A/9 destinate ad abitazione principale e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). Detrazione: - € 200. La stessa è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione dell'immobile e spetta sino alla	6,00

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 49 DEL 09/05/2022

<p>concorrenza del tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p>	
<p>Categoria A a destinazione abitativa posseduta dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica e concessa in locazione con contratto regolarmente registrato ad altra persona fisica che la utilizza come abitazione principale, comprese le relative pertinenze</p>	<p>9,00</p>
<p>Unità immobiliare (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che: a) il contratto sia registrato, b) il comodante non possieda altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 e A/9, c) il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori, nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 769, della L. 27.12.2019, n. 160</p>	<p>4,25</p>
<p>Unità immobiliare (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 qualora NON soddisfino anche uno soltanto dei seguenti requisiti: a) il contratto sia registrato, b) il comodante non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8 e A/9, c) il comodante risieda anagraficamente nonché dimori nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso. Ai fini dell'applicazione</p>	<p>8,50</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 49 DEL 09/05/2022

delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 769, della L. 27.12.2019, n. 160	
Una SOLA unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto che risulti cittadino italiano residente all'estero ed iscritto nell'anagrafe A.I.R.E. del Comune, a condizione che non sia locata o concessa in comodato, comprese le pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7)	8,60
A/10 — Uffici e studi privati	10,60
Altri fabbricati in categoria "A"	10,60
Fabbricati censiti nelle Categorie da B/1 a B/8 (se non esenti) e C/2 - C/6 - C/7 (queste ultime non considerate pertinenze dell'abitazione principale)	10,00
Fabbricati censiti nelle Cat. C/1 e C/3 (<i>Negozi e botteghe; Laboratori per arti e mestieri</i>) posseduti a titolo di proprietà od usufrutto da persona fisica o persona giuridica, nei quali il soggetto passivo svolge direttamente l'attività lavorativa	9,00
Fabbricati censiti nelle Cat. C/1 e C/3 (Negozi e botteghe; Laboratori per arti e mestieri) posseduti a titolo di proprietà od usufrutto da persona fisica o persona giuridica, concessi in locazione con contratto regolarmente registrato, ovvero NON utilizzati direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività lavorativa	10,60
Fabbricati classificati nelle Categorie catastali C1 e C3 locati a soggetti che vi esercitano attività d'impresa, in caso di riduzione del canone di locazione in misura compresa tra il 30% ed il 49,99%	7,95
Fabbricati classificati nelle Categorie catastali C1 e C3 locati a soggetti che vi esercitano attività d'impresa, in caso di riduzione del canone di locazione in misura pari o superiore al 50%	0,00
Fabbricati censiti nelle categorie D/1- D/2 - D/4 - D/5 - D/6 D/7 D/8 D/9 posseduti da persona	9,00

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 49 DEL 09/05/2022

fisica o giuridica a titolo di proprietà od usufrutto, nei quali il soggetto passivo svolge direttamente l'attività lavorativa, precisando che l'aliquota del 7,60 per mille dovrà essere versata allo Stato e l'aliquota del 1,40 per mille dovrà essere versata al Comune di Greve in Chianti	
Fabbricati censiti nelle categorie D/1- D/2 - D/4 - D/5 - D/6 D/7 D/8 D/9 posseduti da persona fisica o giuridica a titolo di proprietà od usufrutto, concessi in locazione con contratto regolarmente registrato ovvero NON utilizzati direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento dell'attività lavorativa, precisando che l'aliquota del 7,60 per mille dovrà essere versata allo Stato e l'aliquota dei 3,00 per mille dovrà essere versata al Comune di Greve in Chianti	10,60
Fabbricati censiti in Cat. D/3 direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso privato, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura per lo svolgimento dell'attività suddetta (aliquota interamente versata allo Stato)	7,60
Immobili posseduti da Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) non rientranti nella fattispecie di esenzione di cui al precedente capoverso, ad eccezione, tuttavia, dei fabbricati di cui al comma 753 della stessa legge	4,00
Fabbricati censiti in Cat. D/ 10 o altre categorie con annotazione di ruralità ad uso strumentale	1,00
Fabbricati beni merce	0,00
Aree fabbricabili	10,50
Terreni agricoli	Esenti

3) Di stabilire nella misura del 10,60 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019, l'aliquota di base da applicare alle fattispecie imponibili non espressamente previste nella tabella di cui al punto 2).

4) Di stabilire che la detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1 — A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, è pari ad € 200,00.= (Euro duecento/00), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

5) Di dare atto:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 49 DEL 09/05/2022

- a) che, ai sensi dell'art. 1 comma 760 L. 160/2019 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 09.12.1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75 per cento;
- b) che, ai sensi dell'art. 1, comma 48. della L. 30.12.2020, n. 178, a decorrere dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà;
- c) che è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per le fattispecie contemplate all'art. 1, co. 747, della L. n. 160/2019 (fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22.01.2004, n. 42; fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale).
- 6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere al fine di consentire, con la massima celerità, l'inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, nonché per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. , con separata votazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con 14 consiglieri presenti, 10 voti favorevoli, 4 astenuti (Gemelli, Raveggi, Secchi, Baldi), nessun voto contrario;

A maggioranza

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

UNIONE - Unione del Chianti Fiorentino - Servizio Tributi

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022.

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Lì, 03.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Roberto BASTIANONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lì, 04.05.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Andrea ANGELI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 del 09/05/2022

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Silvia Casati

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alessandra Capaccioli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
